

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	591
Disegno e proposta di legge (Discussione):	
Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori. (579) .	591
CESSI ed altri: Disciplina degli esami di abilitazione negli Istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei licei classici, scientifici e artistici. (55).	591
PRESIDENTE	591, 592, 593, 594, 599, 603
CESSI, <i>Relatore</i>	592, 593, 596, 599, 600, 602, 603
PARENTE	592, 594, 597
CREMASCHI CARLO	592, 593, 595, 603
LOZZA	592, 593, 599, 603
BERTOLA	593, 596
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	593, 600, 601, 602, 603
SCAGLIA	594, 595, 602, 603
SILIPO	595, 596, 603
D'AMBROSIO	595
MONDOLFO	595, 603
MARCHESI	597, 598, 599, 601, 603
GIAMMARCO	597
FRANCESCHINI	598
AMBRICO	598, 599
MORO ALDO	598, 602, 603
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	603

La seduta comincia alle 9.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lazzati.

Discussione del disegno di legge: Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori. (579) e della proposta di legge Cessi ed altri: Disciplina degli esami di abilitazione negli Istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei Licei classici, scientifici e artistici. (55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cessi ed altri: « Disciplina degli esami di abilitazione negli Istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei Licei classici, scientifici e artistici ».

Il disegno di legge, già in sede referente, ci è sottoposto ora in sede legislativa, data l'urgenza di esaminare ed approvare, nel testo che la Commissione riterrà opportuno, il disegno di legge stesso perché possa venire tempestivamente approvato dal Senato e l'es-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

me di Stato possa essere attuato nel nuovo ordinamento fin da quest'anno.

Il relatore, onorevole Cessi, ha facoltà di parlare.

CESSI, *Relatore*. Ho poco da aggiungere a quanto già dissi in sede referente. Come relatore, piuttosto, debbo sollevare una questione, non certo per ritardare, ma anzi per affrettare l'approvazione del provvedimento. Siccome l'articolo 10 del disegno di legge in esame riguarda la copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto si dica che sarà provveduto con i normali stanziamenti dei capitoli 82 e 112 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, io ho l'impressione che si debba chiedere su questo punto il parere della IV Commissione finanze e tesoro in quanto vi è un onere finanziario; cioè si tratta di vedere se su questi capitoli ci sia o meno la disponibilità per poter veramente far fronte alla copertura. Non vorrei che, dopo che noi avessimo esaminato tutto il disegno di legge e deciso, si sollevasse l'eccezione della irregolarità e si dovesse ricominciare da capo per sottoporre il disegno di legge stesso alla IV Commissione.

È uno scrupolo sul quale ho il dovere di rendere edotta la Commissione. Se è necessario il parere della IV Commissione, lo si chieda pure, e intanto possiamo procedere all'esame degli articoli. Ma lo si chieda subito, senza attendere di aver finito la discussione, per non dover, poi, perdere altro tempo.

PRESIDENTE. Gli stanziamenti già esistono nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a questo titolo: « fare fronte alle spese relative agli esami di Stato ». Non credo quindi che sia necessario sentire il parere della IV Commissione. Dichiaro aperta la discussione generale.

PARENTE. Noi siamo al 1951-52, mentre nel disegno di legge si fa riferimento al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50. La Commissione finanze e tesoro dovrebbe essere sentita nel caso si trattasse di una spesa gravante sul bilancio dell'anno corrente.

CESSI, *Relatore*. Gli esami si fanno in giugno, quindi le spese relative saranno pagate sul bilancio di quest'anno.

PARENTE. Qui c'è un riferimento specifico all'esercizio 1949-50.

PRESIDENTE. Certo i capitoli 82 e 112 del bilancio 1949-50 corrisponderanno a due capitoli del bilancio di quest'anno.

CREMASCHI CARLO. I capitoli sono destinati appunto alle spese relative allo svol-

gimento degli esami di Stato, quindi non c'è bisogno di chiedere il parere della IV Commissione; si tratta di un normale stanziamento di bilancio.

LOZZA. Siamo d'accordo per passare subito all'esame degli articoli, a condizione, però, che su ogni articolo si discuta a fondo e si arrivi ad una votazione solo quando la questione sia stata bene dibattuta, perché ci sono articoli fondamentali e questioni che già sono state trattate nella discussione generale e che dovranno essere riprese. Siccome si tratta di fare una legge che non deve durare per un anno, cerchiamo di fare le cose con sollecitudine, ma anche con ponderazione e profondità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« È stabilito un esame di Stato, di maturità e di abilitazione, alla conclusione degli studi delle scuole secondarie superiori ».

CESSI, *Relatore*. Faccio notare che questo articolo, così com'è, non fa che riprodurre il testo della norma costituzionale. Mi pare che la riproduzione pura e semplice di tale norma nella legge sia inutile se non si chiarisce quello che è il valore dell'articolo stesso. Devo subito notare che un articolo così generico porterebbe all'interpretazione che le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a tutti i tipi di scuola. Ora questo livellamento è improprio perché non possiamo costituire delle commissioni identiche per tipi di scuola profondamente e sostanzialmente diversi, come i licei classici, scientifici, istituti magistrali, industriali, istituti musicali. In tutta la legge non si fa nessuna distinzione, e l'articolo 1 parte dalla norma fondamentale, che è quella costituzionale, che alla fine di tutte le scuole secondarie si deve fare un esame di Stato. Ritengo invece che bisognerebbe subito distinguere fra i diversi tipi di scuola e quindi fra le diverse norme che devono essere applicate, perché è ovvio che uno stesso sistema di composizione delle commissioni non può servire per un istituto industriale e per un istituto classico. A seconda del tipo di scuola, deve variare, oltre il modo di composizione della commissione, anche la scelta delle sedi di esame. Inoltre è necessario tener presente l'elemento della competenza specifica: per un liceo musicale, per esempio, non andremo a scegliere come presidente della commissione un qualsiasi professore, bensì il professore di un conservatorio musicale.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

Ecco perché, onorevole Ministro, io nell'articolo primo della mia proposta di legge avevo distinto tra i diversi tipi di scuola in modo da avere subito una differenziazione, anche per il modo di composizione delle commissioni stesse, in rapporto precisamente alle esigenze dei singoli tipi di scuola. Ecco il motivo per cui avevo fatto quella specificazione, che del resto credo sia necessaria, in quanto la Costituzione stabilisce la norma generale e la legge deve applicarla, non semplicemente riprodurla. L'articolo 1 della mia proposta di legge, infatti, dice:

« Per il conseguimento dell'abilitazione degli Istituti tecnici e degli Istituti magistrali e della maturità dei Licei classici e scientifici i candidati sono sottoposti, nel rispettivo ordine di studi, al giudizio di speciali Commissioni istituite presso ciascuna sede di esame ».

Questo è il mio pensiero, per cui io insisterei affinché fosse mantenuto l'articolo 1 così come io l'avevo formulato o in una dizione simile; comunque introducendo subito una differenziazione tra i diversi tipi di scuola, perché l'ordinamento delle commissioni deve variare in conseguenza.

PRESIDENTE. In sostanza, onorevole Cessi, lei propone che l'articolo 1 del disegno di legge sia emendato secondo l'articolo 1 della sua proposta di legge?

CESSI, Relatore. Propongo che sia emendato secondo l'articolo 1 della mia proposta di legge, o in un modo simile, stabilendo proprio la differenziazione fra i diversi tipi di scuola.

BERTOLA. Anche io ritengo che sarebbe quasi preferibile dichiarare subito a quali tipi di scuola si riferisce l'esame di Stato, perché questo ci permetterebbe indubbiamente di introdurre a un certo punto qualche modifica per i licei musicali. Non so però se sia assolutamente necessario inserire questa elencazione. Si dovrebbe dire, infatti: « è istituita una commissione giudicatrice per esami di Stato per licei classici, scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, industriali, ecc. », già nell'articolo 1; forse si potrebbe stabilire meglio in seguito. Comunque, penso che non sarebbe male precisare.

CESSI, Relatore. Se non si precisa, l'articolo 1 è inutile.

BERTOLA. Sotto un certo aspetto, sì, perché l'abbiamo già nella Costituzione.

CREMASCHI CARLO. Non mi pare sia opportuno, in realtà, stabilire già all'inizio a

quali categorie di scuola ci rivolgiamo con l'esame di Stato; e d'altra parte non ritengo che questo articolo 1 sia proprio inutile, perché serve, diciamo, da introduzione, indica quale è lo scopo della legge, quello, cioè, di stabilire l'esame di Stato.

Insisterei quindi perché fosse mantenuta la formula del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Cessi insiste sulla sua proposta di emendamento all'articolo 1?

CESSI, Relatore. Non insisto sulla formulazione, ma sul concetto. Desidererei avere il parere del ministro.

LOZZA. Mi sembra che si tratti di una questione di forma più che di sostanza. La formulazione del testo ministeriale è generica, ma nello stesso tempo non permette di comprendere tutte le licenze di maturità e tutte le abilitazioni. La formulazione dell'onorevole Cessi è precisa, ma non basta: bisogna precisare ulteriormente. Per esempio, le scuole di metodo sono scuole secondarie superiori, non istituti magistrali, ma scuole magistrali. Sono vecchie denominazioni, quelle correnti, a differenza di quelle indicate nel disegno di legge. Perciò, se deve essere mantenuto l'articolo 1 della proposta di legge, come vuole l'onorevole Cessi — ed ha forse ragione di precisare — vediamo di precisare a fondo.

Per me, comunque, non è una questione di sostanza: tanto con l'articolo 1 proposto dal Ministro, quanto con l'articolo 1 dell'onorevole Cessi, siamo nelle stesse condizioni.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Mi pare giusta l'osservazione fatta sulla necessità di una certa distinzione fra l'esame di Stato per il conseguimento della maturità dei licei classici e scientifici, dell'abilitazione degli istituti magistrali e professionali per la donna a cui accennava qualche collega, e della maturità artistica, per cui c'è stato sempre un diverso ordinamento. Non è detto, però, che tale differenziazione debba essere introdotta all'articolo 1 che non fa che ripetere, in fondo, un principio generale della Costituzione. Potremmo invece cominciare a differenziare i vari tipi di istituto all'articolo 2, distinguendo la maturità artistica dalle altre forme di maturità. Questa mi pare sia la preoccupazione unica dell'onorevole Cessi.

CESSI, Relatore. E per gli istituti industriali?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Per gli istituti industriali può avere valore lo stesso tipo di commissione; comunque potre-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

mo vedere in seguito se non convenga — anche per gli istituti industriali — introdurre qualche modifica nella formazione delle commissioni.

PARENTE. Condivido il parere del Ministro.

Mi pare che la preoccupazione principale non sia quella di lasciar fuori qualche tipo di licenza: quando si parla di abilitazione a conclusione degli studi delle scuole medie superiori si comprendono tutte le licenze, anche quelle rilasciate dagli istituti artistici e dagli istituti industriali i quali mettono in circolazione i periti industriali che hanno il diritto di esercitare; si tratta quindi di una abilitazione vera e propria. La preoccupazione mi pare sia un'altra: quella di distinguere tra le commissioni per i vari esami e impegnare in sede di legge questa differenziazione. A me pare che si possa introdurla nel testo dell'articolo 2.

Quanto all'articolo 1, o lo sopprimerei o lo lascerei com'è, considerandolo come affermazione di principio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono annualmente nominate dal Ministro della pubblica istruzione, e sono composte del presidente e di sei membri, ad uno dei quali è affidata la funzione di vicepresidente ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Scaglia e Vetrone:

« Dopo le parole: sono annualmente nominate, al posto di: dal Ministro della pubblica istruzione, inserire: da comitati di provveditori agli studi da costituirsi per gruppi di provincie, su determinazione del Ministero della pubblica istruzione »;

« Inoltre dopo le parole: e di sei membri, al posto di: ad uno dei quali, inserire: al più elevato in grado e, a parità di grado, al più anziano ».

Infine è proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato di maturità artistica sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione ».

L'emendamento Bertola è quasi uguale all'emendamento Scaglia-Vetrone; l'articolo dovrebbe essere così modificato:

« Le commissioni giudicatrici per gli esami di Stato sono nominate da comitati di provveditori agli studi per gruppi di provincie su determinazione del Ministro della pubblica istruzione.

Le commissioni per la maturità artistica sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione ».

SCAGLIA. Il mio emendamento deriva esclusivamente da una constatazione realistica. Sappiamo dai dati, che esistono presso il Ministero, che il numero dei commissari che bisogna nominare per costituire tutte le commissioni necessarie a svolgere gli esami di Stato di maturità e di abilitazione, supera la cifra non indifferente di settemila. Se si facessero le nomine al centro, si avrebbero degli inconvenienti gravissimi: in moltissimi casi la nomina non sarebbe accettata, il designato dovrebbe essere sostituito all'ultimo momento attraverso una soluzione di ripiego. Ritengo perciò che, specialmente in questa fase di ripresa di un'operazione così complessa e da svolgersi in condizioni del tutto diverse da quelle in cui funzionarono le prime commissioni nominate in seguito alla riforma Gentile, sia più aderente alla realtà nominare i commissari in modo che siano effettivamente trasferiti e non abbiano a fare gli esami nella propria sede. Infatti, accettando la mia proposta, i commissari saranno nominati in base a dati più precisi, perché ciascuno dei provveditori conosce gli insegnanti che propone per la composizione delle commissioni, e quindi vi è la possibilità di nominare le commissioni con l'assoluta fiducia che esse, così come sono state nominate, possano effettivamente funzionare e svolgere gli esami.

Questa ragione mi pare debba essere tenuta in grande considerazione. Sappiamo che già negli ultimi tempi del periodo in cui si sono fatti gli esami con il sistema della riforma Gentile, ci si trovava a vedere nominate da Roma commissioni che non erano mai le stesse quando si trattava di fare gli esami, perché numerosi commissari finivano per rifiutare: e questa è stata appunto una delle cause che ha contribuito alla mancata efficienza delle commissioni stesse. Recludendo i commissari da vicino, con l'intervento e la possibilità di giudizio del provveditore agli studi, che potrà anche assumere presso i vari presidi tutte le informazioni necessarie,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

ritengo che le commissioni abbiano una maggiore possibilità di funzionare effettivamente.

CREMASCHI CARLO. Senz'altro sono apprezzabili le ragioni addotte dall'onorevole Scaglia per sostenere il suo emendamento, soprattutto considerando che la legge sarà approvata piuttosto tardi. Quindi, per questo primo anno di applicazione della legge, perché le commissioni possano funzionare, sarà bene ricorrere a questo sistema di reclutamento dei commissari che dovranno procedere agli esami.

Mi sembra però che questa disposizione debba trovare posto più conveniente in una norma transitoria per l'applicazione della legge nel primo anno, mentre in linea generale sarei più favorevole a fare in modo che fosse il Ministro, dal centro, a nominare le commissioni; tanto più se si pensa di poter procedere all'istituzione di quell'albo dei professori che possono fare gli esaminatori. Per un principio di euitmia legislativa, trovo che questa norma transitoria potrebbe essere spostata in fondo, stabilendo che, per la prima applicazione della legge, le commissioni saranno nominate da questi comitati di provveditori.

SILIPO. Mi sembra che la proposta Scaglia, anziché agevolare il procedimento della nomina delle commissioni, lo complichino. Se ho ben capito, i membri delle commissioni saranno nominati da un gruppo di provveditori. Si tratta di un gruppo di provveditori a base regionale? In tal caso si presenta una difficoltà fondamentale: i professori che insegnano negli istituti di una determinata regione, dovranno fare gli esami di abilitazione o di maturità solo in quella determinata regione. Ma forse non ho capito bene, per cui chiedo un chiarimento.

SCAGLIA. Questi comitati di provveditori normalmente saranno a base regionale.

SILIPO. E allora accadrà appunto quello che dicevo, che i provveditori nomineranno membri delle commissioni solo professori della regione, che insegnano, cioè, nella regione, per cui verrebbe preclusa la via all'eventuale nomina di un professore, per esempio della Calabria, a far parte di una commissione del Piemonte, per cui l'esame di Stato perderebbe il suo carattere nazionale.

E ciò sarebbe anche in contrasto con quell'albo degli esaminatori che dovrebbe essere pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione.

In questa maniera, ripeto, le cose si complicano, per cui è bene lasciare al Ministro questa facoltà che gli spetta.

D'AMBROSIO. Questi comitati di provveditori, di fatto già esistono ed agiscono. In Campania — vi parlo della Campania perché ne ho esperienza diretta — se manca, per esempio a Salerno, un professore di filosofia o di scienze, il provveditore agli studi di Salerno lo chiede a Napoli. Ugualmente può mancare qualche altro professore a Caserta, oppure a Napoli, di modo che i provveditori si mettono d'accordo per nominare i vari professori. Ma questo non esclude che un professore, per esempio di Torino, possa essere nominato a Napoli, se ottiene il nulla osta del provveditore agli studi di Torino. In sostanza, dunque, si cerca di legalizzare un sistema che già esiste, di renderlo operante per legge solo per quest'anno; perché di fatto, anche senza la legge, ripeto, già i provveditori si mettono d'accordo in qualche regione per nominare i vari professori.

SILIPO. Ma non dobbiamo elevare a sistema quello che è oggi un ripiego!

MONDOLFO. Ritengo veramente infelicissima la proposta fatta dai colleghi perché sia deferita a comitati di provveditori la scelta dei membri che dovranno costituire le commissioni per gli esami di maturità.

Non sarei neppure incline ad accogliere la proposta, tuttavia più facilmente accettabile, dell'onorevole Cremaschi, perché non credo che veramente quest'anno non si possa tempestivamente compiere la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici, se il Senato approverà con sufficiente sollecitudine il disegno di legge.

CREMASCHI CARLO. È meglio cautelarsi.

MONDOLFO. Io ritengo che l'esame di Stato debba conservare la sua caratteristica che è quella di essere esame di Stato; e quindi la scelta di coloro che dovranno compiere questa funzione di controllo per conto dello Stato deve essere fatta fra quelli che più legittimamente rappresentano l'autorità e questa funzione di controllo che lo Stato deve esercitare.

Non mi consta in maniera diretta che avvenga quello che l'onorevole D'Ambrosio ha detto, ma accetto la sua testimonianza, e trovo pienamente legittima e calzante l'osservazione dell'onorevole Silipo, che cioè quello che è un ripiego a cui si è costretti in certi momenti a ricorrere perché non si può provvedere diversamente, non deve diventare una norma alla quale dobbiamo costantemente attenerci.

Se poi si dovesse restringere la scelta entro quella circoscrizione di provveditorati i cui titolari procedono alla scelta stessa — come io riterrei necessario fare per rendere

funzionante la proposta dei colleghi Scaglia, Vetrone ed altri —, allora si verrebbe a creare il pericolo della mutua assistenza tra professori appartenenti a scuole vicine, perché ciascuno sarebbe portato ad usare una certa indulgenza nei riguardi degli scolari del collega, affinché questa indulgenza sia ricambiata a vantaggio dei propri. Io, che sono stato insegnante, posso fare un'affermazione di questo genere; bisogna quindi cautelarsi contro questo pericolo, perché ho sperimentato che il pericolo esiste veramente.

Se poi si dovesse mandare un insegnante, per esempio di Torino, a far parte di una commissione esaminatrice a Napoli o in Calabria o in Sicilia, è chiaro che ci vorrebbe precedentemente un mutuo accordo tra i provveditori, per cui, invece di guadagnar tempo e poter procedere con maggior conoscenza alla scelta degli insegnanti, si perderebbe più tempo e ciascun provveditore dovrebbe rimettersi al giudizio di altri provveditori, per cui non si assumerebbe neppure la responsabilità della scelta.

Per queste ragioni, sono favorevole al mantenimento della formula attuale dell'articolo 2, salvo le aggiunte che dovranno essere fatte in relazione alle domande che aveva prima rivolto l'onorevole Cessi.

BERTOLA. Desidererei che i colleghi tenessero presente il carattere di questa legge. Credo di non sbagliare dicendo che non è nell'intenzione del Ministro — ed il Ministro che è presente può chiarirci questo punto — considerare questa legge come una applicazione del progetto di riforma che dobbiamo ancora discutere.

SILIPO. La legge è legge.

CESSI, *Relatore*. Dobbiamo stabilire già in precedenza che modificheremo tutto?

BERTOLA. Credo che, nelle intenzioni del Ministro, questo sia un disegno di legge a carattere sperimentale che non può impegnare per più di un anno. Se vedremo che questo tipo di esame di Stato darà buoni risultati, allora indubbiamente noi — o chi sarà al nostro posto — lo manterremo, oppure porteremo quelle rettifiche che saranno apparse necessarie. Ma non credo che noi oggi stiamo per varare una legge la quale, nelle nostre intenzioni, debba valere, senza più possibilità di ritocco, per una serie di anni. Dico questo da un punto di vista di caratterizzazione della legge.

Quanto all'argomento specifico della nomina delle commissioni, aggiungo subito che io per primo ammetto che l'ideale sarebbe una commissione nominata dal Ministro del-

la pubblica istruzione. Se mi è permesso dirlo, non è da un anno soltanto che chi vi parla ha insistito presso l'onorevole Gonella perché le commissioni fossero nominate dal Ministero, in quanto sono più che evidenti le deficienze delle commissioni a carattere provinciale, come sono state nominate per questa serie di anni, soprattutto nelle piccole province.

Ma dobbiamo fare i conti con la realtà, e gli uffici del Ministero della pubblica istruzione, almeno per quanto io ne sappia, affermano che è impossibile questo anno preparare le commissioni per gli esami di Stato.

Se il Ministro può assicurarci che il Ministero è in grado di costituire queste commissioni, io ritiro subito l'emendamento proposto e voto per la approvazione delle commissioni a carattere nazionale e la questione è chiusa. Ma se oggi questo non è possibile — io vi prego di mettervi a contatto con la realtà —, nel timore che si continui con un sistema che presenta molti difetti, specialmente per le province piccole, mi pare che la soluzione migliore sia incaricare della nomina delle commissioni comitati di provveditori a carattere regionale. Faccio anche notare che non è il primo anno che io faccio questa proposta, se non in sede pubblica, in sede privata. E questa che era stata una mia proposta, l'organizzazione sindacale l'ha fatta sua in questi ultimi tempi. So che l'ha sostenuta presso il Ministro Gonella, non so se anche presso il Ministro Segni, rendendosi conto della impossibilità per il Ministero di preparare per quest'anno le commissioni a carattere nazionale.

Non ho scritto nel mio emendamento « commissioni regionali » perché mi rendo conto che le regioni non sono tutte della stessa grandezza: alcune sono molto ampie, come il Veneto, la Sicilia, altre invece sono piccole, e quindi ci deve essere la possibilità di correggere la struttura, l'ampiezza delle commissioni regionali.

Sento che la mia proposta incontra una certa difficoltà. L'onorevole Silipo ha osservato che in questo modo si costringono i professori di una regione a fare da commissari nella stessa regione. Rispondo che questo non è vero: quando si dice che le commissioni sono nominate da comitati di provveditori regionali o qualcosa di simile, non è escluso che i professori possano essere anche di altre regioni; non è obbligatorio, ma non è neppure escluso, e la prova di ciò sta nel fatto che già negli anni passati, quando le commissioni sono state provinciali, ve ne furono alcune

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

composte di professori non della stessa provincia, poiché era stato permesso che un professore potesse svolgere le funzioni di commissario anche fuori della propria provincia.

Noi ora, ripeto, dobbiamo renderci conto di una realtà esistente. Se gli uffici del Ministero (qui siamo fuori dell'ambito politico, siamo in un campo strettamente tecnico), ci dicono che è possibile nominare commissioni a carattere nazionale, ritiro la mia proposta; ma se ci dicono che non è possibile, domando ai colleghi che si sono dichiarati contrari, che cosa si può fare. Mi pare non ci sia altro da fare che trovare una soluzione che si avvicini a quella ideale.

PARENTE. Non credo che sia nelle intenzioni del Ministro che questa norma di carattere transitorio, che dovrebbe valere per quest'anno, debba essere valida per sempre. È stato dichiarato esplicitamente che sarebbe una deroga alla legge per un anno: questo mi è parso almeno di sentire. Ma è strano che una deroga alla legge debba essere compresa nel corpo stesso di essa, di modo che l'anno venturo sarebbe necessario fare una nuova legge per modificare questa parte. Una deroga, la si può aggiungere in fine, oppure si può dire che la legge entrerà in vigore l'anno venturo, o quando si crede, e per l'anno in corso, non essendo possibile che essa entri in vigore subito, si provvede in quel determinato modo. Ma comprendere la deroga nel testo stesso della legge mi pare uno stridore tale che non è conforme alle nostre intenzioni. Si è detto che si tratta di una legge sperimentale. Questo mi sembra strano: la legge è positiva finché è in vigore; sperimentale è la realtà che modifica con un'altra legge positiva il valore della precedente.

Quindi, piuttosto che includere nell'articolo 2 questa disposizione che dovrebbe essere niente di meno che deroga alla legge che si approva, ritengo sia preferibile lasciare nel testo attuale l'articolo 2, ed aggiungere poi, in ultimo, questa deroga, la quale, però, intendo debba valere solo per quest'anno, in vista delle necessità particolari, se queste esistono.

Se invece si volesse demandare in generale ai provveditori la responsabilità dell'esame di Stato, mi pongo questo problema: il giorno che il Ministro, per ragioni sue, non avesse fiducia nei provveditori, che cosa farà per potersi sostituire ai provveditori e nominare le commissioni? Questa è un'ipotesi ragionevole, che può avverarsi. In ogni caso io ritengo che, anche se quest'anno fosse realmente necessario nominare le commissioni con il sistema che è stato proposto, al Ministro do-

vrebbe rimanere il diritto di nominare i presidenti delle commissioni — e mi pare che per questo il tempo ci sarebbe —; dando tale incarico a persone che, essendo estranee alla zona, alla provincia, dessero tutte le garanzie di responsabilità.

MARCHESI. Sono d'accordo con gli onorevoli Silipo e Mondolfo e non intendo accogliere, per parte mia, un emendamento che tende a provincializzare l'esame di Stato. Gli argomenti di carattere pratico che sono stati adottati non mi convincono, perché non corrispondono alla realtà, o meglio, se corrispondono alla realtà di oggi, non corrispondono alla realtà di ieri, un ieri remoto. Quando l'esame di Stato proposto dal ministro Gentile cominciò ad essere attuato, i risultati nei primi anni furono felicissimi; le commissioni si trovavano: commissioni serie, capacissime di vagliare il valore dei candidati e corrispondere alle finalità che erano state proposte. Fu una legge veramente provvida e necessaria, che era stata invocata da tutti, per primi da quelli del partito popolare. Se poi sorsero difficoltà per la costituzione delle commissioni, bisognerebbe vedere quali furono le ragioni che le determinarono, e se queste furono di carattere finanziario o altro.

In ogni modo se sarà necessario per l'applicazione pratica della legge ricorrere all'intervento delle autorità scolastiche regionali, lo faccia il Ministero con atto amministrativo, ma non possiamo farlo noi adesso con norma legislativa.

GIAMMARCO. Le osservazioni dell'onorevole Bertola mi hanno lasciato alquanto perplesso. In realtà il Ministero per questo primo anno non ha evidentemente la possibilità di addivenire alla nomina delle commissioni, poiché si prevede che sarà necessario nominare moltissimi commissari. Stabilire però come principio la regionalizzazione dell'esame di Stato, mi pare esagerato; mentre trovo che la proposta fatta dall'onorevole Cremaschi potrebbe conciliare le due tendenze: lasciare, cioè, la norma secondo cui è il Ministro a nominare le commissioni; ma, in deroga a questa norma, aggiungere che per quest'anno, data la impossibilità in cui il Ministro si trova a nominare queste commissioni, le nomine saranno fatte da comitati di provveditori. Sarà anche opportuno stabilire l'ampiezza di questi comitati; è vero che si è detto regionali, ma, come osservava giustamente l'onorevole Bertola, le regioni non sono tutte della stessa grandezza. Sia detto qui, dunque, come funzioneranno questi comitati, quali saranno i provveditori che in

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

ogni circoscrizione si riuniranno in comitato. Così possiamo salvare l'esigenza naturale della legge, quella di conservare il carattere nazionale dell'esame di Stato, e accogliere, per questa prima applicazione della legge, la proposta di costituire comitati di provveditori.

FRANCESCHINI. Mi vorrei rifare brevemente alla storia delle commissioni nominate in sede nazionale dal Ministro e far presente che non si tratta di una storia fausta, perché ogni anno il Ministro, quando aveva nominato le commissioni in sede nazionale dal centro alla periferia, si trovava di fronte ad un'evasione quasi costante. Moltissimi professori che erano stati nominati si rifiutavano, e allora il Ministro doveva ricorrere al provveditore di quella provincia, cadendo appunto nell'errore lamentato dall'onorevole Marchesi, quello cioè della provincializzazione dell'esame di Stato. Eccettuati, forse, i primissimi anni, quando l'esame di Stato era un esperimento nuovo ed aveva assunto una grandissima importanza ed inoltre i professori che vi partecipavano erano tutti, o quasi tutti, professori universitari, questo inconveniente si è sempre verificato e si è accentuato in prosieguo di tempo, durante la guerra e nel dopoguerra.

Quindi, ripeto, la storia della centralizzazione dell'esame di Stato non è una storia fausta, tale che noi possiamo invocarla qui per ritornare *sic et simpliciter* all'affermazione che deve essere il Ministro a procedere alla nomina delle commissioni.

Ora a me pare che l'emendamento proposto ovvii proprio a quell'inconveniente che si è verificato su larga scala, che cioè il Ministro, dopo aver fatto le nomine, doveva ricorrere all'ultimo momento all'arbitrio dei singoli provveditori per il fatto che molti dei commissari nominati si rifiutavano di far parte delle commissioni; e che stabilisca innanzi tutto la partecipazione effettiva dei singoli professori nominati dal comitato di provveditori, perché questo è maggiormente in grado di conoscere quali sono gli elementi che, nominati, accetteranno.

Quindi la soluzione proposta assicura in primo luogo la concretezza della partecipazione di coloro che saranno nominati; e in secondo luogo assicura all'esame di Stato un carattere extraprovinciale in quanto la nomina dei componenti di ogni commissione sarebbe fatta su una larga scala di sette, otto, dieci province; e infine si sgrava il Ministero di questa inutile fatica per la quale sarebbe necessaria l'attuazione di quell'albo di cui si parla all'articolo 7 della legge, articolo che

noi dovremmo forse sopprimere per ora, in quanto io non penso che si possa arrivare quest'anno alla formazione dell'albo nazionale degli esaminatori, cioè delle persone disposte a partecipare agli esami di Stato. Forse ci si potrà arrivare l'anno venturo.

In queste condizioni, la necessità pratica esige che il Ministero decentri ai suoi stessi organi, giacché la competenza rimane nell'ambito degli organi ministeriali, quali sono i collegi regionali dei provveditori, il compito di nominare le commissioni, per quest'anno e forse per l'anno venturo. Se si vuole affermare il principio che deve essere il ministro a nominare le commissioni — e indubbiamente si può — affermiamolo, ma teniamo presente la necessità pratica.

MARCHESI. Lo Stato non può delegare questa funzione per legge agli organi provinciali.

FRANCESCHINI. Ma sono sempre statali.

MARCHESI. Può farlo in via amministrativa.

AMBRICO. Ma allora la responsabilità non è più del Ministro.

FRANCESCHINI. Se il Ministro facesse regolarmente il suo elenco e poi, a causa dei rifiuti, dovesse ricorrere, per la metà ed oltre della commissione a quell'unico provveditore della provincia che all'ultimo momento finirebbe col mettere nella commissione chi gli capita, sarebbe peggio.

MARCHESI. L'esame di Stato è qualcosa che richiede una particolare preparazione anche da parte del Ministero.

FRANCESCHINI. Qui si tratta degli esami di Stato di quest'anno, forse dell'anno venturo.

MORO ALDO. Mi pare, se non ho mal compreso l'andamento della discussione, che in sostanza non ci sia una troppo grave divergenza di vedute nell'ambito della Commissione su questo punto. In complesso tutti i colleghi sarebbero disposti ad ammettere che in linea normale la competenza a nominare gli esaminatori per gli esami di Stato fosse del Ministro; solo da più parti si è manifestata la preoccupazione che per quest'anno, dato che la legge deve essere ancora approvata dal Senato, oltre che dalla Camera, il Ministero non faccia in tempo a predisporre tutto il complesso lavoro necessario per esercitare consapevolmente questa funzione di nomina degli esaminatori. Allora, riconosciuta da un lato questa esigenza particolare, e dall'altro che è bene tener fermo il principio della nomina delle commissioni esaminatrici da parte del Ministro, si potrebbe sancire tale principio come norma generale e, quindi, con una disposi-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

zione di carattere transitorio per l'applicazione della legge, stabilire che, per ragioni di urgenza, per quest'anno si ricorre al sistema che è stato proposto: trattandosi di una disposizione di carattere temporaneo, automaticamente essa perderebbe di validità una volta decorso il tempo fissato. Quindi non ci possono essere preoccupazioni per quanto riguarda l'inclusione di una disposizione transitoria. E una disposizione di questo genere ritengo sia da preferirsi al potere di delega da parte del Ministro, cui pensa l'onorevole Marchesi. Se siamo consapevoli che per quest'anno il Ministero non ha la possibilità di procedere in tempo al lavoro preparatorio, tanto vale che il Ministro, in questa attribuzione di poteri agli organi locali riuniti in forma regionale, sia confortato da una disposizione di legge.

LOZZA. Se i colleghi hanno inteso porre, con il loro emendamento, una questione di fondo, e non mi pare, continuiamo pure la discussione. Se invece la preoccupazione è solo di ordine pratico, faccio notare che, discutendo il disegno di legge, ne verranno fuori delle altre; quando avremo discusso tutto, potremo andare a riprendere quei dubbi e quelle questioni di ordine pratico relative all'applicazione della legge per il primo anno, che potranno, caso mai, costituire le norme transitorie. Ma che una norma, che potrebbe essere transitoria, debba, proprio all'inizio dell'esame dei vari articoli, ritardare la discussione, mi pare fuor di luogo. Sono d'accordo con l'onorevole Marchesi, con l'onorevole Silipo e con gli altri, che non debba essere nemmeno una norma transitoria; mi pare giusto quello che osservava l'onorevole Marchesi, che il contenuto di essa debba essere oggetto della normale competenza amministrativa del Ministero, il quale, del resto, ha già studiato la questione e dovrebbe essere quindi edotto. Comunque, io penso che la questione dovremmo riprenderla quando tratteremo le norme transitorie. Penso infatti che ce ne dovranno essere.

Pertanto, prego il Presidente e i proponenti di sospendere per il momento l'esame di questa proposta, sulla quale potremo tornare in seguito.

AMBRICO. Io non sono favorevole alla costituzione di questi comitati regionali per la nomina delle commissioni di esame, in quanto ritengo che l'esame di abilitazione, a conclusione di un certo ordine di studi medi, sia di competenza dello Stato. E bisogna che ci sia una responsabilità politica, che non può essere trasferita ad organi che non siano lo

Stato. Se si tratta di un problema d'organizzazione, per cui sono sorte delle difficoltà, è materia di regolamento, non di legge.

Qui si sta facendo una grande confusione; spesso si interviene legislativamente in questioni che non debbono essere disciplinate per legge, perché comportano responsabilità di amministrazione politica. Esiste un Governo che deve assumersi delle responsabilità. Esiste una facoltà prevista per Costituzione, devoluta al Ministro della pubblica istruzione, per quanto riguarda gli esami di Stato. E lui che risponde di fronte al Parlamento degli esami di Stato, è lui che deve disporre in sede di regolamento come gli parrà più opportuno, perché gli esami di Stato siano garantiti per serietà e costituzionalità. Io non ritengo sia opportuno inserire in una legge questa novità, attribuendo a comitati, che non potrebbero essere espressione della responsabilità politica dello Stato in sede di Governo, la facoltà di nominare queste commissioni. Ritengo ci sia una sostanziale incongruenza; non si vede più dove finisce il potere legislativo e dove comincia l'esecutivo, e viceversa. E ciò rientra nella confusione che da quattro anni si sta facendo in Italia.

A mio avviso, si deve quindi mantenere l'articolo 2 secondo la formulazione del testo, nel senso cioè che la nomina delle commissioni è devoluta allo stesso Ministro.

MARCHESI. Sono in tutto d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Ambrico e insisto nell'affermare che un provvedimento del genere deve rientrare nell'ambito dei provvedimenti amministrativi del Ministero. Sono anche contrario a che una disposizione del genere sia inclusa in una norma transitoria. Infatti si tratterebbe di una norma transitoria che dovrebbe durare per un anno soltanto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cremaschi Carlo ha presentato il seguente emendamento:

« Per la prima applicazione della legge, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, le commissioni giudicatrici degli esami di Stato verranno nominate da un comitato di provveditori agli studi per gruppi di provincie, costituiti su determinazione del Ministro della pubblica istruzione ».

CESSI, *Relatore*. Già nella discussione generale, a cui non era presente l'onorevole Ministro, ma assistette l'onorevole Resta, sottosegretario di Stato, io ero partito dal principio che l'esame di Stato è un atto di Governo, a norma della Costituzione, a cui corrisponde la responsabilità del Ministero. Io pertanto ero dell'avviso che la nomina e la scelta delle

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

commissioni dovessero essere deferite alla responsabilità del Governo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. La responsabilità del Governo c'è sempre.

CESSI, *Relatore*. Io resto sulla mia posizione, non ammettendo nessuna variante, nemmeno quella transitoria, per queste considerazioni: se il Ministero come tale non può avere i mezzi per costituire le commissioni — come si afferma — come possono avere tale possibilità i comitati di provveditori? Siamo nella stessa difficoltà. Il Ministero dispone di questi organi ed è lui che deve valersene. Si valga perciò di tali organi, sotto la sua responsabilità, anziché deferire ad altri tale responsabilità, sottraendosi ad essa. Il procedimento, del resto, è il medesimo.

L'onorevole Franceschini ha avvertito che le difficoltà nascono per il fatto che membri nominati devono essere sostituiti. Ora ci sono dei casi in cui la sostituzione è legittima; ma, onorevole Ministro, lei sa per esperienza che ci sono vari casi in cui la sostituzione non è affatto legittima; e il Ministro deve far sentire a chi ha la responsabilità dell'adempimento di quest'obbligo, il dovere di partecipare a queste commissioni e di non sottrarsi a tale dovere. Il Ministro ha anche il diritto, oltre che il dovere, di pretendere che coloro che debbono svolgere questa funzione, si presentino. La legge Gentile ha avuto applicazione nei primi anni proprio per la fermezza del ministro Gentile.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ha avuto mai applicazione.

CESSI, *Relatore*. Si è anche parlato di un numero stragrande di commissari, di migliaia. Se voi volete mettere una commissione per ogni scuola, naturalmente occorreranno moltissimi commissari, e non ne avremo a sufficienza. Ma, sia che la nomina sia fatta dal Ministro, sia che sia fatta da comitati di provveditori, l'insufficienza sarebbe la stessa, da questo punto di vista. Viceversa il numero dei commissari si può notevolmente ridurre nominando queste commissioni non più in relazione a determinate scuole, ma — e così deve esser fatto — in relazione a determinate sedi di vere e proprie commissioni di Stato.

Perciò sono contrario a stabilire, sia pure in via transitoria, che la nomina delle commissioni sia fatta da comitati di provveditori, perché, o il Ministero ha la possibilità di applicare la legge così come è, e sta bene; o non l'ha, e allora non l'ha nemmeno attraverso i comitati di provveditori. Non si può continuare ad applicare quel deteriore sistema che è stato applicato fino ad oggi e che

l'anno scorso è arrivato al massimo della abiezione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei chiarire un primo punto: la Costituzione, nello stabilire l'esame di Stato, non ha però detto chi deve nominare le commissioni; in altre parole non ha stabilito se le commissioni devono essere nominate dal Ministro, oppure da organi dipendenti dal Ministro. Se avesse detto che le commissioni devono essere nominate dal Ministro, la questione non sarebbe sorta, e i presentatori degli emendamenti non li avrebbero presentati. Quindi sgombriamo innanzi tutto il campo dalla Costituzione; la quale stabilisce solo che si deve fare un esame di Stato.

Come si devono nominare queste commissioni? Credo che l'onorevole Cessi, al pari di me, abbia una età sufficiente per poter giudicare come hanno funzionato le commissioni di Stato anche nei primi anni. Ne so qualcosa io, in particolare, che ho fatto parte di commissioni di Stato sempre in sostituzione di altri commissari, perché, pregato all'ultimo momento, ho dovuto accettare di presiedere commissioni di Stato, dato che il presidente che era stato nominato non era arrivato. L'onorevole Cessi ha parlato di motivi illegittimi; ma sappiamo troppo bene che è difficile andare ad appurare se un motivo sia legittimo o meno, soprattutto se è addotto all'ultimo momento: intanto che si appura se si tratta di un motivo legittimo o illegittimo, il giorno degli esami è venuto e bisogna provvedere.

Io non dico che il Ministero non sia in condizione di formare le commissioni; ma ammetto che per quest'anno il compito del Ministero sarebbe estremamente difficile, anzitutto perché non sa che cosa deve fare. Se oggi la legge fosse definitiva ed approvata, potrei dire che il Ministero è pronto ad assumersi questo compito. Ma poiché questo non è, io domando: in base a che cosa il Ministero può preparare e predisporre il suo piano? Non basta fare un bel fascicolo come si faceva per esempio nel 1926-27 o anche nel 1936-37, con indicati tutti i nomi dei presidenti delle commissioni e dei commissari: chi ha pratica di esami di Stato sa che molti di questi nomi sono scritti su un documento, ma che in realtà a sostituire i commissari indicati andranno i supplenti. È questo un male che si è verificato già nei primi anni, è un male, quindi, che dura da tempo, e non è facile porvi rimedio da un momento all'altro. Occorre soprattutto considerare che non si può predisporre un progetto di commissioni,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

al quale bisognerebbe por mano fin da ora, dal momento che non sappiamo quale sarà il testo definitivo della legge ed inoltre dobbiamo tenere presente l'eventualità che, se il disegno di legge in esame non sarà approvato in tempo, sarà d'uopo riportarci alla legge attualmente in vigore, che è quella del 1942. E non è possibile che il Ministero formi un elenco di commissioni se tale disegno di legge entrerà in vigore pochi giorni prima degli esami, dato che per formare queste commissioni, occorre molto tempo, e non basta scegliere i commissari. Possiamo pure inserire nel disegno di legge una norma con cui si sanciscono delle penalità, ma siamo tutti professori e sappiamo che non saranno applicate. Coloro che sentiranno lo spirito del dovere andranno, gli altri troveranno un motivo di famiglia, di salute o altro per giustificare la propria assenza.

MARCHESI. L'essenziale sarebbe di stabilire delle diarie decorose.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questa è un'altra questione che il Parlamento ha già affrontato nello stabilire le diarie, e io non posso tornarci sopra.

In ogni modo, io sono favorevole ad introdurre nel disegno di legge due norme: una che fissi quale deve essere il numero minimo di studenti che può essere attribuito ad ogni commissione, in modo da evitare un eccessivo frazionamento, ed anche il numero massimo, perché non possiamo pretendere che una commissione esamini oltre 110 candidati; già esaminarne cento è un lavoro pesantissimo, se si vogliono fare gli esami come devono esser fatti: seriamente, per gruppi, e via di seguito.

L'altra, che stabilisca l'obbligo, per coloro che sono nominati, di adempiere l'incarico. Una norma di condotta sarà sempre quella di assicurarsi l'adesione di coloro che poi saranno nominati, di interpellarli, perché è inevitabile che una norma drastica il Parlamento non la voterà; non potremo certo condannare alla reclusione coloro che rifiuteranno la nomina; nella maggior parte dei casi non ci saranno sanzioni; potremo dare un qualche rimprovero solenne che però in genere lascia il tempo che trova.

Con queste norme, si ridurrà il numero delle commissioni e sarà più facile che i commissari accettino di far parte di esse. Ma non ritengo che un lavoro preparatorio si possa improvvisare in base a una legge che non esiste.

La situazione attuale è la seguente: nell'ultimo anno in cui gli esami di Stato si

svolsero regolarmente, e cioè nel 1938-39, i commissari furono 2322. A undici anni di distanza, nel 1949-50, erano diventati 7500. All'inizio della riforma Gentile, i commissari erano in numero assai inferiore, quindi non possiamo paragonare lo sforzo che fu fatto al momento della riforma Gentile, nominando le commissioni per gli esami di Stato, allo sforzo che si dovrebbe fare oggi, in quanto le cifre sono quadruplicate. Concedete al Ministero di avere una legge, di studiarla in tutti i particolari, di preparare i suoi piani. Se questa legge sarà approvata in maggio, in giugno, sarà già uno sforzo formidabile compiuto dal Parlamento, ma non è possibile pretendere che un organo centralizzato possa in pochi giorni formare le commissioni. Le commissioni del 1949-50 avevano una media di 69 candidati per ciascuna: quindi non si può dire che la media per ogni commissione fosse molto bassa. Questa media si potrebbe forse aumentare un poco, si potrebbe arrivare sui 90. Ma è inutile farsi illusioni: la popolazione scolastica e i centri di studio sono aumentati e se da 69 candidati per commissione passeremo a 90, anche a 100, invece di nominare 7500 commissari, dovremo nominarne 6500.

Perciò sono propenso ad accettare la proposta degli onorevoli Cremaschi e Moro: stabilire cioè la norma che è il Ministro che nomina le commissioni, per ovviare agli inconvenienti che sappiamo; e nello stesso tempo inserire una norma transitoria, per la quale nel 1951-52 le commissioni siano nominate da comitati di provveditori. Così si attuerebbe un passaggio graduale: dalla nomina delle commissioni fatta dai provveditori, si passerebbe al sistema intermedio della nomina fatta da comitati di provveditori per gruppi di province, per giungere infine alla norma definitiva delle commissioni nominate dal Ministro. Se questa legge fosse stata votata nel dicembre, non avrei sollevato alcuna difficoltà, non avrei accettato nemmeno la norma transitoria; ma siccome essa diventerà legge nel maggio o nel giugno — io me lo auguro, benché non ne sia affatto sicuro — ritengo che questa norma transitoria sia inevitabile. E allora stabiliamola ora, non tra quindici giorni o tra un mese, anche perché dobbiamo cominciare fin da oggi a studiare la costituzione di questi comitati di provveditori, determinando il modo in cui possono essere formati e il loro raggruppamento per province.

Quanto alla responsabilità del Ministro, essa c'è sempre; e se invece dell'organo centrale saranno gli organi decentrati, i provve-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

ditori, a procedere alla nomina delle commissioni, la responsabilità del Ministro nella formazione di queste commissioni ci sarà ugualmente. Il Ministro non può né intende sfuggirvi. Quindi, per motivi che ho detto, per l'impossibilità pratica di addivenire alla formazione delle commissioni in un sistema accentrato, formazione che richiederebbe una lunga esperienza, io sono favorevole ad accogliere la norma transitoria.

L'onorevole Marchesi ha dato un suggerimento sul quale io ho meditato; ma ritengo di non poterlo accettare. Devo dire onestamente che in questo momento il Ministero non può preparare le commissioni, perché non c'è una legge che lo autorizza. Superare la legge attraverso dei comitati di provveditori in via amministrativa, sarebbe un espediente, e ci si potrebbe dire che abbiamo violato la legge; preferiamo perciò affrontare onestamente la situazione. Il ritardo con cui questa legge diventerà definitiva ed entrerà in vigore, è tale che per quest'anno è necessario ricorrere a questi comitati interprovinciali o interregionali — perché si potranno mettere due piccole regioni insieme, per esempio le Marche e l'Umbria, la Puglia e la Lucania, che formeranno un'unica circoscrizione —. Quindi facciamoli funzionare con una norma di diritto, che ponga l'Amministrazione sulla via giuridica. A meno che la Commissione non voglia ricorrere al mezzo di votare un ordine del giorno, con cui si autorizzi il ministro a non fare quello che la legge stabilisce. Il che mi sembrerebbe un ripiego.

Diciamo francamente che in questo momento il ritardo della legge rende inevitabile questa norma transitoria; ma per l'avvenire io accetto il principio che le commissioni debbano essere nominate dal Ministro. Quando avremo fatto l'esperienza del primo anno di applicazione della legge, avremo raccolto quel materiale che per il momento ci manca: bisognerà cominciare a rivolgere le richieste ai vari commissari, formare un albo, e ciò molti mesi prima della nomina delle commissioni.

Ritengo, perciò, che sia onesto da parte di tutti votare questa norma transitoria; confessare che, non avendo una legge, non possiamo preparare il piano programmatico necessario. Questo tuttavia sarà l'ultimo anno in cui tale sistema si è adottato; dall'anno prossimo il Ministro dovrà disporre i suoi programmi in base alla legge che verrà approvata.

Debbo dare un chiarimento per quanto riguarda l'istruzione artistica. Sono d'accordo che le commissioni per la maturità artistica

siano nominate dal Ministero invece che dai provveditori, perché questa è stata sempre la prassi seguita.

CESSI, *Relatore*. Anche per l'abilitazione industriale si è seguita questa prassi.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è esatto. Per l'abilitazione industriale le commissioni sono state sempre nominate alla periferia; potrà variare la composizione delle commissioni, ma è solo per gli esami di Stato di maturità artistica che le commissioni sono state sempre nominate dal centro. Si deve, quindi, continuare con questo sistema. Ciò è possibile, trattandosi di un numero esiguo di istituti.

CESSI, *Relatore*. Anche gli istituti industriali sono in numero esiguo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non tanto esiguo.

SCAGLIA. Devo fare una precisazione. Io ho presentato i miei emendamenti in base alla convinzione generale che questa legge avesse carattere provvisorio, valida cioè solo per gli esami di Stato di quest'anno e difficilmente per quelli degli anni venturi. Quindi non avevo dato alla mia proposta carattere di norma provvisoria, perché ritenevo provvisoria tutta la legge. Ciò stante non ho nessuna difficoltà, dato che si vuole distinguere tra norme definitive e norme transitorie, a ripiegare dalla proposta di emendamento così come l'avevo formulata, alla proposta di una norma transitoria. Però, siccome, nonostante tutte le osservazioni che sono state fatte, ci troviamo di fronte ad uno stato di reale necessità, confermato anche dai chiarimenti fornitici dal Ministro, io ritengo che la norma transitoria debba essere inserita nell'articolo, riconoscendo onestamente questa realtà. S'intende che deve essere introdotta nel senso che se ne stabilisca la durata, specificando cioè che nelle sessioni di esame dell'anno scolastico 1951-1952 le commissioni saranno nominate dai comitati di provveditori.

MORO ALDO. Io propongo che, in sede di votazione dell'articolo 2, si voti anche la norma transitoria proposta, salvo il coordinamento che verrà fatto in seguito. Mi pare che quella che può essere la legittima istanza dei colleghi della parte comunista, i quali affermano che prima si deve sancire il principio e poi la deroga, possa essere soddisfatta votando in un solo articolo il principio e la deroga, salvo il coordinamento successivo. La formula sarebbe: « Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono annualmente nominate dal Ministro della pubblica istruzione. Per le sessioni d'esame dell'anno sco-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

lastico 1951-52 le nomine sono fatte da comitati di provveditori agli studi, da costituirsi per gruppi di provincie, su determinazione del Ministero della pubblica istruzione ». Si potrebbe anche dire « per delega del Ministro... ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È meglio non dire « delega ».

SCAGLIA. E per gli esami di maturità artistica ?

MORO ALDO. Il mio emendamento continua: « Salvo per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato di maturità artistica ».

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Cremaschi aderisca alla formulazione della norma transitoria proposta dall'onorevole Moro.

CREMASCHI CARLO. Non ho nulla in contrario a ritirare il mio emendamento aggiuntivo e ad aderire a quello dell'onorevole Moro.

LOZZA. Mi pare che la proposta da me fatta abbia valore pregiudiziale. Avevo osservato che tutto ciò che a noi sembra di ordine transitorio, può essere discusso, ma deve essere collocato alla fine della legge e votato in quel momento. Resto della mia opinione, per cui la seconda norma, quella di carattere transitorio, poteva essere discussa — e infatti l'abbiamo discussa — ma deve essere votata quando voteremo le norme transitorie.

Comunque, se si volessero fare ora le due votazioni, questa norma non può essere inserita in questo punto, ma deve essere spostata in fondo al testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. La norma transitoria è connessa con la norma fondamentale. Non vi è alcun impedimento formale a votare insieme le due norme (anzi mi pare che questo sia più logico) salvo indicare poi il punto in cui questa norma transitoria dovrà essere collocata.

MARCHESI. Noi siamo anche disposti ad accettare la norma transitoria come è stata formulata dall'onorevole Moro, ma restiamo intesi definitivamente che questa norma, insieme con le altre transitorie, se ve ne saranno, andrà posta alla fine del testo della legge.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sarà questione di coordinamento.

MONDOLFO. Io vorrei aggiungere alla norma transitoria — non so se sia una corretta formulazione legislativa — la frase: « ... in considerazione del ritardo con cui la legge è stata approvata... », in modo che appaia ben chiaro che si tratta di un motivo particolare, che non potrà invocarsi negli anni futuri. Comunque, io sarei disposto ad accettare la norma transitoria solo nella formula proposta dall'onorevole Cremaschi.

PRESIDENTE. Ma la legge non è stata ancora approvata.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Quella che propone l'onorevole Mondolfo non è una formulazione legislativa. Non si indica mai in una legge la *causa legis*. Pregherei l'onorevole Mondolfo di ritenere che le dichiarazioni che ho fatto, le quali del resto risultano dal verbale stenografico, rappresentino il testo interpretativo della legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LOZZA. Propongo che si voti per divisione l'articolo, separando la norma generale da quella per la maturità artistica.

PRESIDENTE. Si voterà l'articolo aggiuntivo per divisione. Gli onorevoli Scaglia, Vetrone, Bertola e Cremaschi hanno ritirato i loro emendamenti, aderendo a quello dell'onorevole Moro. La votazione avviene, quindi, sull'emendamento Moro, che è l'unico rimasto in piedi.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Moro avvertendo che essa sostituirà la prima parte dell'articolo 2 originario: « Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono annualmente nominate dal Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvata).

CESSI, *Relatore*. Nella seconda parte dell'emendamento io propongo di aggiungere anche i licei musicali.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. La formula « maturità artistica » è la formula tecnica che comprende tutto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Moro avvertendo che essa costituirà disposizione finale e transitoria:

« Per le sessioni di esame dell'anno scolastico 1951-52 le nomine sono fatte da comitati di provveditori agli studi, da costituirsi per gruppi di provincie, su determinazione del Ministero della pubblica istruzione, salvo per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato di maturità artistica ».

(È approvata).

SILIPO. Chiedo un chiarimento: i comitati di provveditori da chi sono nominati ?

PRESIDENTE. Dal Ministro.

Essendo imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.